



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021 – 2027

PROGETTO TO2.2.1.2. RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNE' 139 – C.O. 5151 - CUP C17B23000050006

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN PIANO DI SONDAGGI PER VERIFICA ARCHEOLOGICA. CIG B7BF9CCD6B

Con la presente scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, Arch. Eros Primo, domiciliato per la carica in Torino, Via IV marzo 19, ed il soggetto aggiudicatario allo Studio GEA SART sas di L. Borrello e F. Bosman c., sede in via Mille, 23 PI 07090360012, dott.ssa Francesca Bosman in qualità di legale rappresentante, in esecuzione della determinazione dirigenziale DD N. 4846 in data 7 agosto 2025 allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
 - a. lettera d’invito;
 - b. le Dichiarazioni rese dall’Operatore economico a corredo dell’offerta;
 - c. il Patto di Integrità;
 - d. la Polizza assicurativa di responsabilità civile e professionale;
 - e. il Codice di Comportamento.
2. I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione appaltante.
3. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dei servizi nel rispetto della normativa vigente in materia, comunque rispondente a criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività:
 - a. il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e i relativi allegati;
 - b. il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con i relativi allegati;

Art. 2 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

1. L'Amministrazione affida ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 al soggetto aggiudicatario, che accetta senza riserva alcuna, l'incarico per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto, in particolare:
 - **L'elaborazione di un piano di sondaggi per verifica archeologica** previsti nell'ambito dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CANILI COMUNALI IN STRADA CUORGNE' 139 (COD. OPERA: 5151 - CUP: C17B23000050006)

Art. 3 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

1. L'elaborazione di un piano di sondaggi per verifica archeologica

Documenti da prevedere

1 (piano sondaggi)

- localizzazione dei sondaggi/trincee da concordare con il funzionario della Soprintendenza
- realizzazione di una tavola con il posizionamento sondaggi
- lettera di accompagnamento con sintetica introduzione storica del territorio da consegnare in Soprintendenza per l'approvazione.

2 (esecuzione sondaggi)

- assistenza archeologica allo scavo con mezzo meccanico;
- pulizia a mano delle sezioni dei sondaggi;
- documentazione fotografica e grafica dell'attività di scavo assistita;

A seguito delle operazioni in cantiere:

- redazione della relazione tecnica finale;
- redazione del Template GNA 1.5 su piattaforma QGIS e caricamento della documentazione su Geoportale Nazionale dell'Archeologia;

Art. 4 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

1. In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'aggiudicatario dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e potrà avvalersi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi.
2. E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto de quo. L'aggiudicatario, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all'Amministrazione, ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Aggiudicatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

cui prestazioni il medesimo Aggiudicatario intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

3. L'aggiudicatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

4. La redazione dei documenti dovrà essere conforme ai disposti della legge, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR/PON METRO PLUS:

- a) *Obblighi specifici del PNRR/PON METRO PLUS relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)*

L'Aggiudicatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR/PON METRO PLUS relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto.

- b) *Obbligo al rispetto di quanto previsto in materia di disabilità*

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare i principi previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2022 pubblicata in G.U. n°74 del 29/03/2022 – Serie generale – per quel che concerne le riforme e misure in materia di disabilità, in attuazione della legge 227/2021.

- c) *Obblighi relativi al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione, informazione e pubblicità*

In tutte le attività e le fasi progettuali, l'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione, informazione e pubblicità che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dall'Articolo 34 del Regolamento UE 2021/241, da Linee Guida-Sistemi di Gestione e Controllo-Manuali-Istruzioni delle autorità nazionali direttamente interessate dalle iniziative, nonché da Regolamenti-Manuali-Istruzioni-Campagne di Comunicazione disposte dalla Stazione Appaltante, al fine di riconoscere l'origine e garantire un'adeguata visibilità dei finanziamenti, oltre ad essere il corretto posizionamento e risalto dei loghi e l'esplicito riferimento alle misure di finanziamento.

- d) *Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità*

Nel caso in cui l'Aggiudicatario occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Aggiudicatario stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.3 al Codice dei Contratti (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni

di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 1 comma 1 del medesimo allegato. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Aggiudicatario stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'articolo 13. L'Aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4 dell'articolo 1 dell'allegato II.3. Segnatamente, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota di cui al bando per la quale ha assunto impegno delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) sia all'occupazione femminile. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'articolo 13.

e) Obblighi rispetto all'assolvimento degli obblighi assunzionali (art. 17 Legge 68/1999)

I medesimi operatori economici sono obbligati a consegnare all'Amministrazione entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 1 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui all'articolo 13.

Art. 5 – GARANZIE

Come previsto dall'art. 53 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., si ritiene di concedere l'esonero del deposito cauzionale definitivo, trattandosi di affidamento d'importo di modesto valore;

Art. 6 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE E LIQUIDAZIONE

1. Il corrispettivo professionale, calcolato secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento, ammonta ad un onorario di Euro 3.000,00, oltre IVA 22% euro 660,00 per un totale complessivo di Euro 3.660,00.

2. L'affidatario accetta pertanto l'importo complessivo calcolato come da preventivo di parcella allegato, datato 19 maggio 2025, quale definitivo e non suscettibile di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto. Il corrispettivo dovuto al Professionista sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

L'elaborazione di un piano di sondaggi per verifica archeologica



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

il 100% del corrispettivo a seguito dell'approvazione definitiva da parte dell'ente competente della redazione tecnica finale del piano di sondaggio di verifica archeologia.

L'importo sarà liquidato in un'unica soluzione. L'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva. I termini di cui sopra s'intendono inoltre interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud e la ricezione del relativo mandato. Nell'ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l'Autorità di Gestione, attraverso la Coesione Territoriale adotta una Contabilità Speciale centrale e funge da "Ufficio pagatore", trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli stessi, responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di dover erogare ai propri fornitori. Conto contabilità Speciale 5952-AG-COES-FONDI-EU-FDR. I pagamenti relativi agli impegni assunti verranno effettuati solo a seguito dell'introito dei Fondi relativi. La rendicontazione e l'incasso delle relative quote verrà effettuata dal Dipartimento Transizione Ecologica, Fondi Europei e PNRR in qualità di Organismo Intermedio.

La fattura elettronica dovrà contenere:

- CUP
- CIG
- Titolo progetto
- Codice progetto
- "PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027"
- estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
- DD impegno
- numero e data fattura
- estremi identificativi destinatario conformi con quelli previsti nel contratto
- importo distinto da IVA nei casi previsti dalla legge
- scissione dei pagamenti
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti predetti sino a quando il Professionista non sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

Art. 7 – OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario, i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati del presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati (ricevuto PEC prot. n. 12394 del 8 settembre 2025 CODICE IBAN: OMISSIS) e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTA' DI TORINO

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione poste in essere dall'affidatario, o subcontraente, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il Codice Unico di Progetto (CUP C17B23000050006) relativo all'investimento pubblico.

3. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (comunicato con nota PEC del 8 settembre 2025 , n. IBAN OMISSIS), anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopra citata, nonché la risoluzione del contratto.

4. L'affidatario, si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5. La spesa per il corrispettivo professionale è finanziata con fondi PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021 – 2027.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

1. Saranno rimborsati all'aggiudicatario i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 9 - SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Le spese di bollo dei verbali si intendono incluse forfetariamente alla voce rimborso spese nel preventivo di parcella allegato.

Art. 10 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese che hanno debitamente sottoscritto, come da Regolamento comunale dei Contratti n. 411 e del Codice di comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 2013-07699/04, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22/02/2022 e sottoscritto in data 04/04/2022 e il Protocollo D'intesa per il Monitoraggio e il Controllo delle Misure di Finanziamento Pubblico e di Investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato con Deliberazione G.C. 4/10/2022 n. 652.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'aggiudicatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196, esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopra citato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materie.

3. Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

4. L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 12 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di prestazione al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della prestazione eseguita. Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Aggiudicatario assunti in forza del presente Contratto, l'Amministrazione applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 126 comma 1 del Codice dei Contratti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto, rispetto alla data fissata dal RUP;
- nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per cause imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal RUP;
- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie, rispetto alle date fissate dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP per il ripristino dell'esecuzione del Contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'affidatario agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti ai precedenti articoli 3 e 4.

4. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

5. Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004).

6. L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'aggiudicatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

2. Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i.

Art. 15 – DOVERE DI RISERVATEZZA

1. L'Affidatario si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Affidatario venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto. L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Affidatario per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Affidatario sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. L'Affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo. In caso di



Cofinanziato
dall'Unione europea



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud



CITTÀ DI TORINO

inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Affidatario è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, salvo diversa espressa disposizione. Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

Torino, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

GEA SART sas

Dott.ssa Francesca Bosman

IL DIRIGENTE E RUP

Arch. Eros PRIMO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'aggiudicatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti della presente convenzione: Art. 3 (direttive e prescrizioni), Art. 4 (norme particolari per l'incarico), Art. 6 (corrispettivo professionale e liquidazione), Art. 9 (spese a carico dell'aggiudicatario), Art. 12 (recesso), Art. 13 (penali e risoluzione del contratto), Art. 14 (controversie e foro competente), Art. 16 (spese contrattuali, imposte e tasse).

Torino, lì

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

GEA SART sas

Dott.ssa Francesca Bosman

IL DIRIGENTE E RUP

Arch. Eros PRIMO

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013383 del 26/09/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046 - 131.nd